



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



ORDINANZA N. 29 del 10/12/2018

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER SGOMBERO NEVE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, costituisce grave intralcio per il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento di materiale salino antigelo, ostacolando il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Ritenuta la necessità di provvedere, in caso di nevicate, all'adozione di provvedimenti straordinari atti ad agevolare lo sgombero e l'accantonamento temporaneo;

Ravvisata per quanto sopra la necessità di garantire lo scorrimento veicolare, salvaguardando nel contempo l'incolumità dei pedoni

Preso atto della esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve in condizioni di non essere intralciate nella loro opera dai veicoli in sosta a margine della carreggiata stradale consentendo, nel contempo, la regolare circolazione sulla pubblica via;

Visto il parere rilasciato dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 07/12/2018 pervenuto il 10/12/2018 ed assunto al Prot. 12258;

Considerato che al fine di assicurare una corretta e sicura circolazione, salvaguardando la pubblica incolumità e la sicurezza del traffico, si rende necessario adottare idonei provvedimenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visti gli articoli di riferimento del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione al C.d.S. D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n° 40 del 28/12/2017 con cui è stato assegnato l'incarico Responsabile del Settore Tecnico al Geom. Fantini Cinzia;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, è il Geom. Claudio Schiumarini;

ORDINA

Nel periodo ricompreso tra il **1 dicembre** ed il **31 marzo**, di ogni anno, durante le nevicate o di minaccia di precipitazioni nevose:

1) l'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ai margini della strada e sui marciapiedi in caso di nevicate o di minaccia di precipitazioni nevose nelle seguenti località:

- Via Spinello dall'incrocio con Via Unità D'Italia al civico 20 su entrambi i lati;
- Via Don Pio Berni dall'incrocio con Via T.Nanni al civico 7 su entrambi i lati;
- Via Pier Paolo Pasolini dal civico 1 al civico 11 su entrambi i lati;
- Via L. Bianchini Mortani dal civico 2 al civico 8 e dal civico 1 al civico 7 su entrambi i lati;
- Via Puccini dal civico 15 all'incrocio con Via Verdi;
- Via Antonio Gramsci dal civico 8 al civico 14;
- Frazione di Corniolo - Via Della Madonna nel tratto da Piazza Papa Pasquale secondo al civico 26 e all'incrocio con Via della Foresta, su entrambi i lati.
- Frazione di Corniolo - Via Della Foresta dall'incrocio con Via Nuova all'incrocio con Via della Madonna su entrambi i lati dove non già previsto il divieto di sosta.

In caso di necessità si provvederà a rimuovere gli autoveicoli che ostacolano il servizio di sgombero della neve, addebitando le spese di trasporto ai rispettivi proprietari.

SI RACCOMANDA ai proprietari o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, ad allontanare i propri mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli nelle autorimesse, nei cortili di pertinenza o nei parcheggi pubblici limitrofi alle suddette Vie.

2) Per garantire le successive operazioni di rimozione della neve e dei mucchi raccolti, **E' VIETATA la sosta con rimozione forzata in tutte le strade del centro abitato.** Il divieto entra in vigore il giorno precedente le operazioni di rimozione, con un minimo di 48 ore di anticipo, ed è reso noto al pubblico mediante l'apposita segnaletica stradale.

3) Ai proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, **durante o a seguito di nevicate l'OBLIGO, al fine di tutelare l'incolumità delle persone,** di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. **Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli** formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, **l'OBLIGO** di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

5) La neve deve essere ammassata in modo tale da consentire il regolare utilizzo del marciapiede e da non creare turbativa alla circolazione stradale, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata e raccolta da tetti, balconi, ecc non deve essere gettata sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza dovranno essere portati a conoscenza degli utenti con l'apposizione di idonea segnaletica, in base alle prescrizioni del citato D.L. 285/92, a cura dell'UTC.

Le Forze di Polizia ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricate di vigilare sul rispetto del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le violazioni degli artt. 3), 4) e 5), comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La rimozione e la custodia dei veicoli effettuate in virtù della presente ordinanza, non essendovi al momento alcuna convenzione in atto con specifiche ditte e/o società, saranno effettuate con l'ausilio dei soggetti autorizzati dalla Prefettura di Forlì-Cesena all'attività di custodia dei veicoli sequestrati ai sensi della legge n. 689/81.

COMUNICA

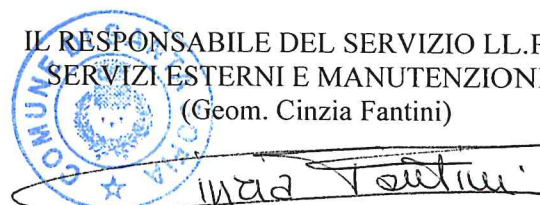
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 285/92 secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

L'esecutività della presente ordinanza è subordinata all'effettiva installazione della segnaletica.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Stazione dei Carabinieri di Santa Sofia
- Alla Polizia Municipale UCRF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONI
(Geom. Cinzia Fantini)



The block contains a circular official stamp of the Municipality of Santa Sofia, with the text 'COMUNE DI SANTA SOFIA' and 'VIZIO' visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Cinzia Fantini'.